

QUESITO IN MERITO ALLA POSSIBILITÀ DI CUMULO DELLE SOVVENZIONI PER L'AVVISO 20AH

Art. 12 – cumulo delle sovvenzioni

Risulta poco chiara la formulazione in merito alle “altre misure di sostegno” cumulabili nel limite dell'80% della retribuzione lorda compresi i contributi Previdenziali a carico D.L. In particolare si richiede se sono cumulabili oppure non sono da considerare per il raggiungimento del limite del 80% le seguenti misure:

- Art. 3 DL 104/2020
- Art. 6 DL 104/2020
- Art. 7 DL 104/2020
- Avviso 20AE
- Avviso 18AB

RISPOSTA

Riferimento normativo	Descrizione della misura	Osservazioni in merito alla possibilità di combinazione e di cumulo
Art. 3 DL 104/2020	Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione	Purché non vi sia sovracompensazione, gli sgravi contributivi previsti dagli Artt. 3, 4 e 7 del DL 104/2020 sono compatibili e combinabili con gli incentivi previsti dagli Avvisi 20AH, 18AB, 20AE. Con specifico riferimento all'Avviso FESR a sostegno del mantenimento dei livelli occupazionali 20AH, si evidenzia, tuttavia, che tale possibilità di combinazione non potrà verificarsi concretamente in conseguenza dell'adozione della modalità di rendicontazione a costi reali: i costi dei contributi previdenziali, non sostenuti dall'impresa nel caso di fruizione di una delle forme di esonero contributivo previsto dal DL 104/2020, non graveranno sul costo del lavoro e non saranno esposti nel rendiconto finale di spesa. In sede di rendicontazione, considerato che l'Art. 9 c. 3 dell'Avviso 20AH prevede che in sede di rendicontazione dovrà “essere allegata la documentazione giustificativa di spesa e di pagamento almeno fino a concorrenza dell'importo della spesa massima ammissibile” <u>la componente relativa ai contributi previdenziali non versati</u> per via dell'esonero sarà evidenziata nei cedolini con il riferimento di legge relativo alla fattispecie di esonero, non avrà evidenza negli F24 e, pertanto, <u>non rileverà e quindi non concorrerà ai fini del raggiungimento dell'importo della spesa massima ammissibile.</u>
Art. 6 DL 104/2020	Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato	
Art. 7 DL 104/2020	Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali	
Avviso 18AB	Incentivi alle piccole e medie imprese a sostegno dell'occupazione per gli anni 2018/2020	Con riferimento al FESR, a livello di impresa, i contributi per l'inserimento lavorativo previsti dall'Avviso FSE 20AE sono compatibili in considerazione della possibilità di combinazione esplicitamente prevista dal Temporary Framework ¹ e dall'Art. 60 del DL Rilancio ² .

¹ Il Temporary Framework prevede che "la sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.

² La sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali."

Riferimento normativo	Descrizione della misura	Osservazioni in merito alla possibilità di combinazione e di cumulo
		<p>Seppure compatibili, tuttavia, i due contributi non potranno essere cumulati con riferimento ai singoli lavoratori per i quali le imprese richiedenti beneficiano dell'incentivo previsto dall'Avviso 18AB per l'inserimento lavorativo. Infatti, qualora dovesse verificarsi una coincidenza di periodo e di destinatari - medesimi lavoratori e sovrapposizione dei periodi incentivati - si porrebbe un evidente problema di rispetto del principio del divieto del "doppio finanziamento" in quanto, gli stessi costi, seppur in diversa misura e modalità, risulterebbero finanziati, al contempo, da entrambi i Fondi. Tale incompatibilità e l'esclusione che cumulabilità che ne deriva è esplicitamente prevista dall'Art. 12 dell'Avviso 20AH: <i>"Le sovvenzioni oggetto del presente avviso non sono cumulabili con gli incentivi che prevedono l'impegno dei beneficiari al mantenimento occupazionale per un periodo di tempo coincidente con quello previsto dal presente avviso [...]. I nominativi dei dipendenti per i quali i beneficiari usufruiscono degli incentivi di cui sopra devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di contributo"</i>.</p> <p>In sede di rendicontazione dei progetti originati in risposta all'Avviso 20AH le retribuzioni dei lavoratori per le quali le imprese beneficiarie usufruiscono dei contributi previsti dall'Avviso 18AB non saranno considerate come spesa soggetta a contributo e, se esposte nel rendiconto di spesa, non saranno considerate ammissibili.</p>
Avviso 20AE	Contributi alle PMI a sostegno dell'occupazione per gli anni 2020-2021 (FSE)	<p>Pur non essendovi, nel caso dell'Avviso 20AE, la previsione di un impegno dei beneficiari al mantenimento occupazionale per un periodo di tempo coincidente con l'Avviso 20AH non è possibile escludere che tale coincidenza di periodo si possa, nei fatti, verificare in quanto l'avviso del FSE prevede che il rapporto di lavoro debba essersi instaurato nel "periodo intercorrente tra il 18/05/2020 e il 31/12/2020". Valgono quindi le stesse le considerazioni fatte per l'Avviso 18AB: a livello di impresa il contributo previsto dall'Avviso 20AH è compatibile ma con l'esclusione delle retribuzioni dei lavoratori che beneficiano dell'incentivo per l'inserimento lavorativo previsto dall'Avviso 20AE del FSE. Infatti, nel caso in cui si verificasse una coincidenza in termini di lavoratori e di periodo incentivato si porrebbe un problema di rispetto del principio del divieto del "doppio finanziamento" in quanto, gli stessi costi, seppur in diversa modalità e misura, risulterebbero finanziati al contempo da FSE e FESR.</p>